

AS1008 - COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 19 dicembre 2012

Comune di Poggiomarino
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 12 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito al quesito sollevato dal Comune di Poggiomarino circa la possibilità di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base comunale senza attendere la realizzazione della relativa gara d'ambito.

In primo luogo, si evidenzia che l'Autorità ritiene, in via generale, strettamente preferibile l'adozione di procedure competitive trasparenti ed aperte per la selezione del soggetto cui affidare un servizio o un lavoro. Nel caso di specie ciò è peraltro tanto più rilevante tenuto conto che il servizio in questione è soggetto a condizioni di monopolio legale e che, pertanto, l'unica forma di concorrenza realizzabile è proprio quella in occasione della procedura di affidamento.

In secondo luogo, e premettendo che non spetta all'Autorità fornire un'interpretazione delle norme vigenti, si osserva che il legislatore ha espressamente previsto che il servizio di distribuzione del gas naturale possa essere affidato esclusivamente tramite procedure di gara¹ e che tali gare debbano essere realizzate su ambiti territoriali più ampi rispetto al singolo comune², al fine di rendere più efficiente l'attività di distribuzione del gas e favorire la realizzazione di economie di scala.

In applicazione di tale decisione è stata emanata una corposa nuova disciplina volta a rendere possibile la realizzazione delle gare per l'affidamento del servizio sulla base dei nuovi ambiti territoriali.

Il 1° aprile 2011 è entrato in vigore il D.M. 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE), di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, di determinazione degli ambiti territoriali minimi (di seguito, Decreto Ambito). Con successivo D.M. del 18 ottobre 2011 del MSE, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale (di seguito, Atem). Per quanto riguarda il Comune di Poggiomarino, esso appartiene all'ambito "Napoli 4 – Sud – Est (in cui ricadono complessivamente 34 comuni). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 27 gennaio, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è stato completato il quadro normativo di riferimento per la

¹ Cfr. l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/00.

² Cfr. l'46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222.

realizzazione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas in relazione ai 177 nuovi Atem individuati dal D.M. 19 gennaio 2011³. Non si frappone pertanto alcun ostacolo formale alla realizzazione delle gare di Atem.

La disciplina sopra richiamata, come integrata dal Decreto Legislativo n. 93/11⁴, appare inoltre sufficientemente chiara nell'inibire la possibilità per gli enti locali di procedere all'affidamento del servizio al di fuori delle gare di Atem. In tal senso è, peraltro, anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 18 ottobre 2012, n. 5349, richiamata da codesto ente locale.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ Il pacchetto di provvedimenti sulla distribuzione del gas comprende anche il DM 21 aprile 2011 volto a salvaguardare l'occupazione dei dipendenti delle imprese che svolgono attività di distribuzione del gas in occasione del subentro di un nuovo gestore nell'attività.

⁴ L'articolo 3, comma 3, del Decreto Ambiti dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento [1° aprile 2011] le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas [...] per le quali non è stato pubblicato il bando di gara o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento"*.

L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93/2011 ha ulteriormente disposto che *"Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto [29 giugno 2011], in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara"*.